



COMUNE DI CALATABIANO
Città Metropolitana di Catania

**REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E RIPARTIZIONE
DEL FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE**

(art. 113 del D.Lgs. n.50/2016)

INDICE:

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Costituzione e liquidazione del fondo
- Art. 3 - Cause di riduzione
- Art. 4 - Ripartizione del fondo
- Art. 5 - Orario di lavoro e spese accessorie
- Art. 6 - Norme finali

Art. 1

OGGETTO

1. Il presente Regolamento, adottato in attuazione dell'articolo 113 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 (di seguito denominato «codice»), entrato in vigore il 19.04.2016, ha ad oggetto i criteri e le modalità di quantificazione e di ripartizione del fondo incentivi per funzioni tecniche inerenti a progetti di opere o di lavori pubblici ed anche di servizi e forniture espletate dal personale interno all'ente. L'istituto incentivante trova applicazione, infatti, se e nei limiti in cui l'incarico interno esoneri l'ente dal dispendio di risorse derivante dal ricorso ad appalto di servizi tecnici per il conseguimento della medesima professionalità, procurando un vantaggio economico in termini di minore spesa.
2. Non sarà corrisposto nessun incentivo per le attività di progettazione.
3. Le varianti in corso d'opera (suppletive), danno diritto di percepire il compenso aggiuntivo soltanto se comportano una attività di direzione lavori e sempre che le varianti medesime non siano originate da errori od omissioni progettuali commessi dai dipendenti comunali. Il compenso, in questo caso, è calcolato sull'importo della perizia di variante suppletiva.
4. Gli incentivi per attività tecniche non possono essere riconosciuti in favore di dipendenti interni per funzioni connesse a "lavori pubblici da realizzarsi da parte di soggetti privati, titolari di permesso di costruire o di un altro titolo abilitativo, che assumono in via diretta l'esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomuto totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 06.06.2001, n. 380, e dell'articolo 28, comma 5, della legge 17.08.1942, n. 1150, ovvero eseguono le relative opere in regime di convenzione" [art. 1, comma 2, lett. e), D.Lgs. n. 50/2016] (*Corte dei Conti, Sez. controllo Lombardia, parere 05.07.2016 n. 184*).
5. Restano esclusi dall'applicazione del Regolamento i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Art. 2

COSTITUZIONE E LIQUIDAZIONE DEL FONDO

1. A valere sugli stanziamenti di bilancio previsti per la realizzazione dell'opera o del lavoro, servizio e fornitura l'Amministrazione Comunale destina al fondo incentivi per funzioni tecniche risorse finanziarie in misura non superiore al 2% degli importi posti a base di gara di ciascuna opera o lavoro, servizio e fornitura.
2. La percentuale, entro il limite massimo del 2%, è determinata in sede di redazione del progetto, tenuto conto dell'entità e della complessità dell'opera o del lavoro, servizio e fornitura da realizzare.
3. Le risorse per la costituzione del fondo di cui al comma precedente sono previste e accantonate nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto dell'opera o lavoro, servizio e fornitura.
4. L'ammontare del fondo per la progettazione e l'innovazione non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi.
5. L'80%, comprensivo degli oneri previdenziali e assistenziali, delle risorse finanziarie del fondo incentivi per funzioni tecniche, determinato nella misura di cui al precedente comma 1, è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio e fornitura, esclusivamente per le seguenti attività:
 - Programmazione della spesa per investimenti
 - Verifica preventiva dei progetti
 - Predisposizione e controllo delle procedure di bando
 - Predisposizione e controllo delle procedure di esecuzione dei contratti pubblici
 - Responsabile Unico del Procedimento
 - Direzione Lavori/Direzione dell'esecuzione
 - Direzione Lavori/Direzione dell'esecuzione

- Collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità o certificato di regolare esecuzione
 - Collaudo statico
 - Collaboratori (tecnici e amministrativi) che partecipano mediante contributo intellettuale e materiale all'attività del responsabile del procedimento, nonché alle ulteriori attività di cui sopra.
6. L'individuazione, con formale provvedimento, dei dipendenti interessati è effettuata avuto riguardo al grado di professionalità, di esperienza, di specializzazione posseduti e, ove possibile, secondo un criterio di rotazione.
 7. Il compenso è riconosciuto in relazione alle prestazioni effettivamente eseguite, come da attestazione del responsabile di area, redatta tenuto conto delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere, con particolare riferimento a quelle effettivamente assunte e non rientranti nella qualifica funzionale ricoperta; della complessità delle opere, nonché dell'effettivo rispetto, in fase di realizzazione dell'opera, dei tempi e dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo.
 8. Le quote parti del fondo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti dell'Ente, in quanto esternalizzate o prive dell'accertamento da parte del responsabile di area, incrementano la quota del fondo.
 9. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo.
 10. La corresponsione del compenso è legata all'avvio della gara (pubblicazione bando, invio lettera di invito – cfr. Corte dei conti – sez. Lombardia n. 442/2013).
 11. Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e al miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.
 12. Una parte delle risorse può essere utilizzata per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

Art. 3

CAUSE DI RIDUZIONE

1. Con il conferimento dell'incarico il responsabile di area individua i tempi entro i quali dovranno essere eseguite le prestazioni.
2. I termini per la direzione dei lavori coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'impresa per l'esecuzione dei lavori.
3. I termini per il collaudo coincidono con quelli previsti dalla disciplina vigente.
4. Quando il ritardo nell'espletamento dell'attività superi il termine assegnato, salvo proroghe concesse ovvero cause di forza maggiore debitamente motivate, si applicano le seguenti penali:
 - fino a 1/3 del termine assegnato, riduzione del 30%;
 - fino a 1/2 del termine assegnato, riduzione del 50%;
 - fino a 2/3 del termine assegnato, riduzione del 70%;
 - oltre 2/3 del termine assegnato, azzeramento del compenso incentivante.

Art. 4
RIPARTIZIONE DEL FONDO

1. Il fondo per la progettazione e l'innovazione confluisce tra le risorse variabili relative al finanziamento delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività di cui all'art.15, co. 1, lett. k), del C.C.N.L. 01.04.1999 ed i relativi criteri e modalità di riparto sono previsti nel C.C.D.I..
2. La quota di fondo viene ripartita tra i dipendenti interessati, per ciascuna opera o lavoro, servizio e fornitura come segue:

Prestazioni Eseguite	% del Fondo
Programmazione della spesa per investimenti	5%
Verifica preventiva dei progetti	5%
Predisposizione e controllo delle procedure di bando	10%
Predisposizione e controllo delle procedure di esecuzione dei contratti pubblici	10%
Responsabile Unico del Procedimento	30%
Direzione Lavori/Direzione dell'esecuzione	20%
Collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità o certificato di regolare esecuzione	5%
Collaudo statico	5%
Collaboratori	10%
Tecnici	5%
Supporto amministrativo	5%

Art. 5.
ORARIO DI LAVORO E SPESE ACCESSORIE

1. Le attività interne disciplinate dal presente Regolamento vengono, di norma, svolte durante il normale orario di lavoro e le spese necessarie per l'esecuzione delle attività rientrano nelle normali spese di funzionamento degli uffici.

Art. 6.
NORME FINALI

1. Il presente Regolamento si applica agli incarichi relativi alle attività svolte successivamente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 50/2016 ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio.
2. Sono abrogate tutte le disposizioni comunali in contrasto o incompatibili con quelle del presente Regolamento ed, in particolare il precedente Regolamento approvato con deliberazione di G.C. n. 111 del 06.11.2015.
3. Per quanto non previsto nel presente Regolamento trovano applicazione, in quanto applicabili, le leggi ed i regolamenti vigenti in materia.